

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06180/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6180 del 2022, proposto da Roberto Robustelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Franco e dall'Avv. Francesca Salucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Usl - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliario *ex lege*;

nei confronti

Giuseppe Vaccaro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento e/o la riforma,

- 1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. U.0045860 del 5/12/2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. Miur 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni

multimediali”, per la regione Campania;

- 2) degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali l’Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali;
- 3) degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali la commissione giudicatrice ha erroneamente valutato i titoli di accesso, i titoli del ricorrente;
- 4) di successivi eventuali provvedimenti di rettifica e/o integrazione della graduatoria de qua;
- 5) di ogni altro atto o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso è stato notificato ad uno soltanto di essi;
- inoltre, va accolta la richiesta, formulata in ricorso, di effettuare tale integrazione per pubblici proclami, tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati e sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto:

- che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;
- che pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco

nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 18 aprile 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- fissa per il prosieguo della fase cautelare l'udienza del 18 aprile 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Nicoletta Flammini

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.